VADEMECUM UDIENZE PENALI

D.L. 30 aprile 2020 n. 28 pubblicato sulla G.U. del 30 aprile 2020 ed entrato in vigore l'1 maggio 2020 che ha modificato l'art. 83 comma 12 ter del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020 n. 27

a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo

1) Dal 12/5 al 31/5 quali procedimenti penali saranno trattati?

Risposta: procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentiva. Procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

2) I procedimenti penali che non rientrano nell'ipotesi di cui al precedente punto 1) che destino avranno ?

Risposta: verranno rinviati d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020.

3) Chi individua i procedimenti penali da differire?

Risposta: il giudice almeno **10 giorni prima dell'udienza** comunica alla cancelleria i rinvii in maniera da poter avvisare tempestivamente i difensori. Con la comunicazione del rinvio verrà indicata la nuova data di udienza.

4) Nel periodo successivo al 31 maggio, ovvero dal 1 giugno 2020 al 31 luglio 2020 quali processi verranno trattati?

Risposta: Verranno trattati oltre ai processi già individuati al punto 1) che precede, anche i procedimenti innanzi al GIP. Tali procedimenti saranno trattati in PRESENZA nel pieno rispetto del distanziamento sociale. Tali procedimenti riguardano: a) procedimenti in cui uno o più imputati sono sottoposti a misura cautelare di tipo custodiale; b) procedimenti fissati per i patteggiamenti; c) incidenti probatori di cui all'art. 392 com. 1 lett. a) e g); d) incidenti probatori limitatamente al conferimento incarico al perito o esame dello stesso.

5) I procedimenti innanzi al GIP verranno trattati da remoto?

Risposta: solo se vi è il consenso le discussioni.

6) Le udienze GUP nel periodo successivo al 31 maggio, ovvero dal 1 giugno 2020 al 31 luglio 2020

verranno trattate? Quali?

Risposta: Verranno celebrate in PRESENZA procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; patteggiamenti o giudizi abbreviati non condizionati a prova orale. Verranno trattati da REMOTO, su esplicito consenso delle parti, le discussioni finali o quelle in cui debbono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

7) Le udienze dibattimentali (collegio e monocratico) nel periodo successivo al 31 maggio, ovvero dal 1 giugno 2020 al 31 luglio 2020 verranno trattate? Quali?

Risposta: SI, verranno trattate in PRESENZA i procedimenti in cui uno o più imputati siano sottoposti a misura cautelare di tipo custodiale: i procedimenti in cui è stata comunicata la volontà dell'imputato di reiterare o avanzare richiesta di patteggiamento o di abbreviato non condizionato a prova orale; i processi già fissati per la discussione di abbreviati non condizionati alla prova orale; i processi già fissati per la sola discussione; le c.d. UDIENZE FILTRO nel limite massimo di n. 3 processi ogni 90 minuti per ciascuna fascia oraria di identica durata.

8) Sono previste udienza da remoto in dibattimento?

Risposta: Si, se vi è consenso delle parti, le discussioni, l'esame dei testimoni, parti, consulenti o periti.

9) Per quanto tempo troverà applicazione il protocollo sottoscritto il 7.05.2020?

Risposta: dal 12.05.2020 sino al termine dell'emergenza sanitaria.

10) Chi comunicherà ai difensori i procedimenti che verranno trattati da remoto?

Risposta: la comunicazione avverrà tramite Cancelleria la quale chiederà al difensore l'invio dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria. L'invio dell'indirizzo dovrà avvenire almeno 24 ore prima dell'udienza; viceversa se l'udienza è fissata per la giornata di lunedì, l'invio dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria dovrà avvenire entro le ore 13 del venerdì.

11) Dove si potrà verificare quali procedimenti verranno trattati e quali rinviati?

Risposta: l'elenco dei procedimenti trattati o rinviati <u>saranno inoltre</u> pubblicati sul sito istituzionale del Tribunale e comunicato al Consiglio dell'Ordine.

12) Chi individua i procedimenti da trattare o da rinviare?

Risposta: sarà cura del giudice individuare, con decreto fuori udienza, i procedimenti che verranno trattati, comunicandoli, **almeno 10 gg prima dell'udienza**, alla cancelleria. In tale sede indicherà anche i procedimenti che verranno rinviati.

13) Se un procedimento riguarda un imputato detenuto, come verrà assicurata la presenza in udienza?

Risposta: Ove richiesta, la presenza dell'imputato detenuto verrà assicurata mediante videoconferenza. Ove ciò sia assolutamente impossibile, vi sarà la traduzione.

14) Per i procedimenti che verranno trattati in presenza, quali cautele per la salute pubblica verranno attivate?

Risposta: Rigido rispetto degli orari, l'ingresso di tutti gli interessati al procedimento saranno scansionati temporalmente, l'attesa avverrà all'esterno del Palazzo di Giustizia, la citazione dei testimoni avverrà con congrua distanza temporale l'uno dall'altro, utilizzo di aule più grandi al fine di garantire il distanziamento sociale. Tutti i partecipanti all'udienza dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione.

15) Se l'avvocato accede al Tribunale per celebrare un processo, potrà poi svolgere anche attività di cancelleria?

Risposta: No. L'accesso alle cancellerie ed alla Procura potrà avvenire solo previo appuntamento.

16) Il difensore d'ufficio designato dal Consiglio per ciascuna udienza penale potrà avere accesso in Tribunale?

Risposta: Si. I difensori d'ufficio designati avranno accesso per ciascuna udienza per la quale sono stati designati dal Consiglio dell'Ordine.

17) Come verranno svolte le udienze innanzi al GIP?

Risposta: le udienze potranno essere celebrate in presenza o da remoto.

18) Come l'avvocato viene a sapere se l'udienza verrà trattata in presenza?

Risposta: Se non si è ricevuto il rinvio d'ufficio

19) Come l'avvocato viene a sapere se il procedimento verrà trattato da remoto?

Risposta: Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la

persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. Fermo quanto previsto dal comma 12, tali disposizioni non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

20) Come presta l'avvocato il consenso di cui all'ultimo capoverso del punto precedente punto 11) ?

Risposta: Il consenso dovrà pervenire da parte del difensore almeno 2 giorni lavorativi prima dell'udienza e contemporaneamente dovrà comunicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria.

21) A chi l'avvocato deve inviare il consenso e l'indirizzo di P.E.O.?

Risposta: alla cancelleria GIP/GUP Tribunale di Teramo.

22) Cosa accade se il collegamento da remoto non riesce ovvero è inadeguata la qualità del collegamento?

Risposta: il Giudice rinvierà il procedimento ad altra data.

23) Chi comunica i rinvii d'ufficio del GIP?

Risposta: la cancelleria tramite PEC.

24) Come si svolgeranno le udienza innanzi al GUP?

Risposta: per il GUP si seguiranno le stesse modalità che per il GIP, sia per le udienze che verranno trattate che per i rinvii.

25) Come verranno svolte le udienze dibattimentali, sia collegiali che monocratico?

Risposta: i procedimenti per i quali non sia stato disposto il rinvio d'ufficio verranno trattate in presenza ed a porte chiuse.

26) I procedimenti che non verranno trattate come verranno comunicati e da chi?

Risposta: tramite PEC dalla cancelleria dibattimento.

27) Si potranno trattare procedimenti con modalità da remoto?

Risposta: Fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al **31 luglio 2020** le udienze <u>penali</u> che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da

remoto. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. Fermo quanto previsto dal comma 12, tali disposizioni non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

28) Come l'avvocato presta il consenso di cui all'ultimo capoverso del precedente punto 19) ?

Risposta: Il consenso dovrà pervenire da parte del difensore almeno 2 giorni lavorativi prima dell'udienza e contemporaneamente dovrà inviare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria.

29) A chi l'avvocato deve inviare il consenso e l'indirizzo di P.E.O.?

Risposta: alla cancelleria dibattimento Tribunale di Teramo.

30) Cosa accade se il collegamento da remoto non riesce ovvero è inadeguata la qualità del collegamento?

Risposta: il Giudice rinvierà il procedimento ad altra data.

31) le udienze camerali del Tribunale del riesame, le camerali urgenti del giudice dell'esecuzione, le udienze camerali riguardanti le misure di prevenzione, le udienze camerali di impugnazione sentenze Giudice di Pace, come verranno svolte?

Risposta: le udienza camerali di cui al punto precedente verranno svolte da remoto.

32) Da dove si collega il difensore?

Risposta: il difensore si collega dal proprio studio.

33) Chi comunica le modalità del collegamento?

Risposta: la comunicazione avverrà **almeno 2 giorni prima** da parte della cancelleria che indicherà le modalità del collegamento e dell'orario. Resta inteso che sarà il difensore a dover comunicare alla cancelleria il proprio indirizzo di P.E.O. per ricevere l'invito a collegarsi da parte del giudice.

34) Cosa accade se il collegamento da remoto non riesce ovvero è inadeguata la qualità del collegamento?

Risposta: il Giudice rinvierà il procedimento ad altra data.

35) Cosa accade se il difensore non comunica alla cancelleria l'indirizzo P.E.O. né una richiesta motivata di trattazione in presenza?

Risposta: il link per la partecipazione all'udienza verrà inviato all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore d'ufficio.

36) Come si svolgono le udienza di convalida dell'arresto o del fermo innanzi al GIP?

Risposta: le udienze saranno tenute in video conferenza.

37) Dove si collegherà il difensore o l'arrestato/ fermato?

Risposta: il difensore potrà scegliere di collegarsi o dal proprio studio ovvero potrà decidere di partecipare dal luogo in cui si collega l'assistito. In entrambi i casi il difensore ha l'onere di comunicare alla cancelleria del giudice, **almeno un'ora prima dell'orario fissato**, la modalità di partecipazione prescelta al fine di consentire la predisposizione di quanto necessario per il collegamento stesso.

38) Cosa accade se il difensore non effettua la comunicazione di cui al punto precedente?

Risposta: la cancelleria GIP avviserà il difensore d'ufficio.

39) Si riceveranno ulteriori avvisi dell'udienza?

Risposta: si. Il GIP, il giorno della fissazione, dovrà avvertire anche telefonicamente il difensore in merito alle modalità di collegamento e dell'orario. Tale avviso telefonico verrà effettuato anche al difensore d'ufficio.

40) Come può l'avvocato prendere visione degli atti relativi all'arresto o al fermo?

Risposta: al difensore verranno inviati tali atti via PEC da parte della segreteria del PM, e comunque gli stessi verranno anche condivisi nel corso della video conferenza.

41) Come può l'avvocato procedere al deposito dei documenti?

Risposta: i documenti potranno essere depositati attraverso invio per posta elettronica all'ufficio GIP.

42) Come può l'avvocato parlare con il proprio assistito se il collegamento da remoto l'avvocato lo effettua dal suo studio?

Risposta: in ogni momento il difensore potrà interloquire telefonicamente con il proprio assistito. Il colloquio sarà riservato ed avverrà sull'utenza indicata dal difensore stesso.

43) Cosa accade se il collegamento da remoto non riesce ovvero è inadeguata la qualità del collegamento?

Risposta: l'udienza avverrà in presenza, curando il rispetto dei termini perentori.

44) Come si svolge l'interrogatorio di garanzia?

Risposta: L'interrogatorio verrà svolto da remoto. Vale quanto già detto per l'udienza di convalida innanzi al GIP.

45) Chi invierà l'invito al difensore di partecipare all'udienza?

Risposta: può essere inviato sia dal giudice che dalla cancelleria mediante invio mail all'indirizzo di P.E.O.

46) Come si svolgono le udienze di convalida dell'arresto in flagranza ed il giudizio direttissimo?

Risposta: le udienze di convalida di arresto e di celebrazione di contestuale giudizio direttissimo con o senza rito alternativo, si svolgeranno da remoto.

47) Come fa l'avvocato a comunicare l'indirizzo P.E.O. per l'udienza di convalida?

Risposta: una volta nominato il difensore comunicherà alla P.G., che ne darà atto a verbale, l'indirizzo di P.E.O.

48) Cosa accade se l'avvocato non comunica l'indirizzo P.E.O. alla P.G.?

Risposta: il difensore dovrà comunicare l'indirizzo P.E.O. necessaria per ricevere il link del collegamento, **almeno 1 ora prima dell'orario fissato alla cancelleria.** In mancanza, la cancelleria avviserà il difensore di turno il quale parteciperà all'udienza da remoto.

49) Il difensore deve comunicare alla PG il luogo dal quale intende collegarsi?

Risposta: SI. Nel momento in cui il difensore riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, dovrà comunicare se intende partecipare all'udienza dal proprio studio o dal luogo in cui si trova l'arrestato.

50) Se l'avvocato decide di partecipare all'udienza da remoto dal proprio studio legale, come può interloquire con il suo assistito?

Risposta: al difensore sarà garantita prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza la possibilità di interloquire telefonicamente, in maniera riservata, con il proprio assistito.

51) Cosa accade se il collegamento da remoto non riesce ovvero è inadeguata la qualità del collegamento?

Risposta: l'udienza avverrà in presenza, curando il rispetto dei termini perentori.

52) Le udienze del GdP verranno trattate?

Risposta: nel periodo 12 maggio / 31 luglio 2020 verranno trattati sia nel settore civile che penale, in PRESENZA, solo i procedimenti urgenti di cui all'art. 83 com. 3 lett. a), ivi compresi quelli dichiarati urgenti dal giudice. **Tutti gli altri procedimenti saranno differito d'ufficio a data successiva al** 31.07.2020

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo